*Giunta Regionale della Campania*

**DIREZIONE GENERALE RISORSE FINANZIARIE**

***UOS 202 03 01 - Gestione amministrativa e contabile delle tasse e dei tributi regionali***

# DOMANDE E RISPOSTE INERENTI ALLA SOSPENSIONE DALL'OBBLIGO DI PAGAMENTO DELLA TASSA AUTOMOBILISTICA IN FAVORE DEI RIVENDITORI DI VEICOLI

DOMANDA 1: **Cosa bisogna fare per porre i veicoli in carico, destinati alla rivendita, in sospensione d'imposta?**

RISPOSTA**:** A partire dal 1° gennaio 2025, l'effettuazione della c.d. "mini voltura" (ex art. 56 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446), è condizione necessaria e sufficiente al fine di comprendere nel regime di esenzione temporanea da Tassa automobilistica regionale tali veicoli, fino al momento in cui la vendita non venga effettuata.

DOMANDA 2: **Cosa sono tenuti a versare i rivenditori a fronte del possesso di veicoli destinati alla rivendita?**

RISPOSTA: Una volta effettuata la "mini voltura", in sostituzione della Tassa i rivenditori sono obbligati al versamento di un diritto fisso di € 1,55 per ogni veicolo posto in sospensione.

A decorrere dal 1° gennaio 2025 è possibile effettuare il versamento di tale diritto unicamente avvalendosi del sistema di pagamento regionale raggiungibile tramite il portale https://mypay.regione.campania.it/pa/home, dal quale sarà possibile generare l'avviso di pagamento con il relativo codice IUV.

DOMANDA 3: **Quali sono le operazioni necessarie da compiere sul portale MyPay ai fini del versamento del diritto fisso per ciascun veicolo?**

RIPOSTA: Le operazioni che sarà necessario compiere sono integralmente contenute alla pagina web https://entrate.regione.campania.it/fi/tassa-automobilistica-info (voce RIVENDITORI VEICOLI: INTERRUZIONE OBBLIGO PAGAMENTO TASSA)

DOMANDA 4: **E' possibile pagare il diritto fisso di € 1,55 tramite bollettino postale o bonifico?**

RISPOSTA: No; dal 1° gennaio 2025 non è più possibile effettuare il versamento con bollettino postale sul c/c n. 21965181 ovvero bonifico sul medesimo conto.

In ottemperanza alle Linee guida emanate dall'Agenzia per l'Italia Digitale, in attuazione dell'articolo 5 del Decreto legislativo numero 82 del 7 marzo 2005 e successive modificazioni e integrazioni, non sono più ammessi pagamenti in modalità diversa da quelli elettronici effettuati tramite il Nodo dei Pagamenti-SPC-Sistema PagoPA.

A seguito di quanto sopra, Regione Campania si è dotata della piattaforma MyPay finalizzata alla generazione automatica dei modelli di pagamento PagoPa muniti di IUV (Identificativo Unico di Versamento).

DOMANDA 5: **È necessario che i rivenditori comunichino quadrimestralmente l'elenco dei veicoli destinati alla rivendita?**

RISPOSTA: No, la comunicazione telematica quadrimestrale tramite il portale Sost@r è stata abolita a partire dal 1' gennaio 2025.

Per ciò che riguarda il versamento del diritto fisso di € 1,55, sarà Regione Campania a comunicare il quantum da pagare, sulla base del numero dei veicoli posti in sospensione, ogni quattro mesi; la comunicazione verrà inviata tramite piattaforma Send (Servizio Notifiche Digitali) gestita da PagoPa s.p.a..

DOMANDA 6: **Qualora, senza attendere la comunicazione di Regione Campania, sia stata erroneamente versata una somma superiore rispetto all'importo comunicato, cosa si può fare?**

RISPOSTA: Qualora un rivenditore abbia versato autonomamente un importo superiore rispetto a quanto comunicato da Regione Campania, potrà utilizzare tale eccedenza a scomputo del totale dovuto per i veicoli posti in sospensione nel quadrimestre successivo, andando, quindi, ad effettuare una compensazione.

DOMANDA 7: **Qualora sia stata erroneamente versata una somma inferiore rispetto all'importo comunicato da Regione Campania, cosa si può fare?**

RISPOSTA: Qualora un rivenditore abbia versato autonomamente un importo inferiore rispetto a quanto comunicato da Regione Campania, potrà effettuare un'integrazione sempre tramite portale MyPay.

DOMANDA 8: **Quale è il termine di pagamento per il diritto fisso di € 1,55 per ciascun veicolo posto in esenzione?**

RISPOSTA: Il termine di pagamento per il diritto fisso è di trenta giorni a partire dalla data di ricezione della comunicazione di Regione Campania.

DOMANDA 9: **Qualora non pervenga la comunicazione da parte di Regione Campania, come debbo comportarmi per il versamento del diritto fisso?**

RISPOSTA: Per il versamento del diritto fisso occorre attendere la comunicazione da parte di Regione Campania, che avverrà non prima della fine del 2' mese successivo al termine di ciascun quadrimestre solare (ad esempio, relativamente al 1' quadrimestre 2025, Regione Campania invierà la comunicazione contenente il dettaglio di quanto dovuto non prima di fine giugno 2025).

DOMANDA 10: **Qualora ci siano difformità tra l'elenco di targhe inviato da Regione Campania e l'elenco dei veicoli effettivamente posti in sospensione (per i quali è stata fatta una "mini voltura"), come debbo comportarmi?**

RISPOSTA: In caso di difformità tra il numero di veicoli posti in sospensione e quelli comunicati di Regione Campania, è necessario inviare una mail a tributiregionali@pec.regione.campania.it con il dettaglio delle difformità riscontrate.

Sara data risposta in merito alle discrepanze rilevate.

DOMANDA 11: **Qualora vi siano targhe duplicate all'interno dell'elenco di Regione Campania, come debbo comportami?**

RISPOSTA: Nel caso in cui si riscontrino targhe duplicate all'interno dell'elenco comunicato da Regione Campania, è sufficiente sottrarre dall'importo totale comunicato € 1, 55 per ciascuna targa duplicata e generare, quindi, successivamente tramite piattaforma Mypay, il modello PagoPa con l'importo corretto.

DOMANDA 12: **Qualora il rivenditore acquisti dalla casa madre un veicolo che poi rivenderà con la formula del "Km. Zero", come dovrà comportarsi?**

RISPOSTA: In caso di intestazione, da parte del rivenditore, di un veicolo che verrà venduto con la formula del "Km. Zero", lo stesso sarà tenuto a pagare per intero la Tassa automobilistica per la prima annualità d'imposta.

Successivamente, qualora tale veicolo non venga venduto e sia ancora in carico al rivenditore, quest'ultimo, prima della scadenza della prima annualità d'imposta, sarà tenuto ad effettuare un "cambio di destinazione d'uso" (ovvero una mini-voltura dal concessionario a se stesso, con cambio da "bene strumentale" a "bene destinato alla rivendita"), al fine di poter beneficiare, a partire dal periodo d'imposta successivo, della sospensione del versamento della Tassa automobilistica.

DOMANDA 13: **Nel caso in cui il rivenditore acquisti, destinandolo alla rivendita, un rimorchio speciale di peso complessivo inferiore ai Kg. 3.500, come deve comportarsi?**

RISPOSTA: Nel caso di acquisto da parte del rivenditore di mezzi non soggetti a obbligo di mini-voltura al PRA (roulotte, rimorchi per barche, ecc.), lo stesso dovrà provvedere ad aprire un ticket c/o ACI/PRA richiedendo l'inserimento puntuale dei veicoli ed allegando il pagamento del diritto fisso di € 1,55.